



CODICE DI COMPORTAMENTO

**CONCERNENTE LE OPERAZIONI COMPIUTE DA
PERSONE RILEVANTI SU STRUMENTI FINANZIARI
EMESSI DA AZIMUT HOLDING SPA**

“INTERNAL DEALING”



PREMESSA

Il presente Codice di Comportamento (il "Codice") è stato redatto in ottemperanza sia alle disposizioni degli articoli 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4bis del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "Regolamento di Borsa"), attualmente in vigore, che alle disposizioni dell'articolo IA.2.14.1 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (le "Istruzioni").

La finalità del presente Codice è quella di assicurare la massima trasparenza ed omogeneità informativa al mercato sui comportamenti individuali – aventi ad oggetto gli strumenti finanziari quotati, così come definiti al successivo articolo 3, emessi da Azimut Holding S.p.A. (la "Società") e/o dalle società dalla stessa controllate (le "Società del Gruppo") – tenuti da quelle persone che in dipendenza dell'incarico ricoperto hanno accesso a informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della Società e/o delle Società del Gruppo ed idonee, se rese pubbliche, a influenzare sensibilmente il prezzo dei relativi strumenti finanziari quotati.

Il presente Codice, che ha efficacia cogente, oltre ad individuare le “Persone Rilevanti” (collettivamente le "Persone Rilevanti" e, singolarmente, la "Persona Rilevante") tenute all'osservanza del medesimo, definisce gli obblighi di comportamento ed informativi di tali soggetti, individua l'organo preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni ricevute e individua le sanzioni applicabili in ipotesi di inosservanza degli obblighi previsti.

L'ottemperanza alle disposizioni del presente Codice non solleva le Persone Rilevanti dall'obbligo di rispettare le altre norme di legge e di regolamento vigenti in materia quali, ad esempio, quelle relative agli obblighi di comunicazione per le partecipazioni rilevanti, ovvero quelle che sanzionano penalmente l'abuso di informazioni privilegiate o l'aggiotaggio.

ART. 1 – PERSONE RILEVANTI

1.1. Ai fini del presente Codice, per "Persone Rilevanti" si intendono:

- a) gli Amministratori, i Sindaci, i direttori di funzione e i direttori generali (qualora nominati) della Società e delle Società del Gruppo;
- b) i responsabili delle seguenti funzioni e/o unità organizzative della Società e delle Società del Gruppo:
 - Finanza;
 - Amministrazione e controllo;
 - Affari Legali e Societari;

c) i segretari, se non già ricompresi tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), verbalizzanti le sedute dei consigli di amministrazione e dei comitati esecutivi (se istituiti) della Società e delle società del Gruppo.

Eventuali modifiche o integrazioni riguardanti le Persone Rilevanti, così come sopra individuate, dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Le Persone Rilevanti identificate nel presente articolo sono destinatarie degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 3 e 4.

ART. 2 – SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

2.1. Il soggetto preposto al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle informazioni riguardanti le operazioni di cui al successivo articolo 3.1, comunicate dalle Persone Rilevanti, è il Responsabile della Funzione Direzione Marketing e Relazioni Esterne (l'Ufficio). Nel caso di sua temporanea indisponibilità la funzione di sostituto sarà assunta da altre risorse designate preventivamente dal Responsabile dell'Ufficio.

Le informazioni sono fornite per iscritto, da parte di ciascuna Persona Rilevante, mediante compilazione dello schema allegato al presente Codice (schema che verrà messo a disposizione anche in formato elettronico). In particolare, le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate al predetto Ufficio utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: *investor.relator@azimut.it*.

2.2 Qualora non fosse possibile procedere secondo le modalità indicate al precedente articolo 2.1, le comunicazioni potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- consegna *brevi manu* direttamente presso la Segreteria di Direzione della Società, Piazza Durante 11, 20131 Milano;
- trasmissione a mezzo telefax al numero 02-2836.5500.

La Persona Rilevante darà un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al seguente numero 02-2836.5386.

2.3 Il soggetto preposto a ricevere le comunicazioni di cui agli articoli 2.1 e 2.2 dovrà fornire un riscontro immediato, tramite e-mail o telefax, del ricevimento della comunicazione stessa.

La responsabilità del soggetto preposto è limitata alla gestione e mantenimento del flusso informativo inerente le operazioni di cui all'art. 2.6.4 del Regolamento di Borsa compiute dalle Persone Rilevanti in ottemperanza agli obblighi informativi loro imposti.

ART. 3 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI DELLE PERSONE RILEVANTI

3.1 Le Persone Rilevanti devono comunicare ai soggetti indicati al precedente articolo 2 nei termini e con le modalità indicate nel successivo articolo 4, le operazioni da ciascuna di esse compiute per conto proprio ed a qualsiasi titolo ed aventi ad oggetto:

- (i) strumenti finanziari quotati emessi dalla Società o da Società del Gruppo, escluse le obbligazioni non convertibili;
- (ii) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere gli strumenti finanziari di cui al punto (i);

(iii) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui al punto (i), anche quando l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti.

Salvo espressa deroga eventualmente disposta all'occorrenza dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere comunicati anche gli atti di esercizio di stock option o di diritti di opzione.

Per le operazioni di vendita di azioni, dovrà essere segnalato se le azioni vendute rivengono da contestuale esercizio di stock option.

3.2 Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al presente documento si tiene conto anche delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari indicati al precedente articolo 3.1 compiute dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori nonché le operazioni fatte compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate dalla stessa "Persona Rilevante".

3.3 Viceversa, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al presente documento, non si tiene conto:

- a) delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore nel trimestre di riferimento all'importo di Euro 50.000 per dichiarante. Per gli strumenti finanziari derivati o i covered warrant o i warrant, il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni;
- b) delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la Persona Rilevante o gli altri soggetti di cui al precedente articolo 3.2. assumano la posizione del prestatore, nonché delle operazioni di costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;
- c) delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui all'articolo 3.2. che precede;
- d) delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente e irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.

ART. 4 – TERMINI E MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

4.1 La Persona Rilevante deve effettuare le comunicazioni riguardanti le operazioni di cui al precedente articolo 3.1, anche quando tali operazioni sono compiute dalle persone indicate all'articolo 3.2, secondo quanto di seguito indicato:

- entro il quinto giorno di Borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare per le operazioni compiute in detto trimestre che, singolarmente o cumulate con altre effettuate nel medesimo periodo di riferimento, siano di ammontare pari o superiore a Euro 50.000, ed inferiori a Euro 250.000, per dichiarante;

- immediatamente (e comunque non oltre il secondo giorno di Borsa aperta successivo all'effettuazione dell'operazione) per le Operazioni significative intendendosi per tali quelle il cui controvalore, anche cumulato con altre operazioni compiute nel trimestre di riferimento e non precedentemente comunicate, sia superiore a Euro 250.000 per dichiarante.

Per gli strumenti finanziari derivati o i covered warrant o i warrant, il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto tra il numero di azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

4.2 L'Ufficio provvede a comunicare al mercato le informazioni ricevute, utilizzando il sistema telematico Network Information System ("NIS") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei seguenti termini:

- entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo a ciascun trimestre solare per la comunicazione delle operazioni che, anche cumulate con altre effettuate nel medesimo periodo di riferimento, siano di ammontare pari o superiore a Euro 50.000, ed inferiori a Euro 250.000, per dichiarante;
- senza indugio, e comunque non oltre tre giorni di Borsa aperta dall'effettuazione dell'operazione, in caso di operazioni significative, per tali intendendosi quelle il cui controvalore, anche cumulato con altre operazioni compiute nel trimestre di riferimento e non precedentemente comunicate, sia superiore a Euro 250.000 per dichiarante.

I soggetti per i quali sia venuta meno la qualità di "Persona Rilevante", sospendono il conteggio delle operazioni a partire dalla data di cessazione della carica o del venir meno del ruolo ricoperto.

Qualora le operazioni compiute sino a tale data siano di ammontare pari o superiore a Euro 50.000, i soggetti medesimi provvedono immediatamente alla comunicazione prevista all'articolo 4.1.

In tale ipotesi, la comunicazione al mercato viene effettuata a cura dell'Ufficio senza indugio e, comunque, non oltre tre giorni di borsa aperta dalla ricezione delle informazioni.

ART. 5 – LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI (BLOCKING PERIODS)

5.1 E' fatto divieto alle Persone Rilevanti di compiere operazioni sugli strumenti finanziari indicati all'articolo 3 del Codice nei seguenti periodi:

- nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale;
- nei 15 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione trimestrale.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di stock option nonché di diritti di opzione.

5.2 Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A. si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento da parte delle Persone Rilevanti in altri periodi dell'anno delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'articolo 3 del Codice.

ART. 6 – INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO

6.1 Il presente Codice ha efficacia cogente.

6.2 Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del Codice e ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura previste dalla vigente normativa, le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al Codice stesso saranno segnalate dall'Ufficio al Consiglio di Amministrazione.

La Società, in relazione alla gravità delle violazioni ed alla loro eventuale reiterazione, valuterà se limitare l'intervento al semplice richiamo ovvero adottare nei confronti dell'interessato i provvedimenti adeguati alla gravità del caso, nonché se darne pubblicità al mercato ed in quali termini.

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice entrerà in vigore contestualmente al rilascio da parte di Borsa Italiana S.p.A. del provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

FILING MODEL*
PER LA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2.6.4 DEL REGOLAMENTO

*TABELLA**: Comunicazioni delle operazioni di cui all'art. 2.6.4*

Società/Company:								
Periodo di riferimento/Referce Period:								
Comunicazione/Disclosure: periodica/periodic <input type="checkbox"/> immediata/immediate <input type="checkbox"/> in ritardo/delayed <input type="checkbox"/>								
Dichiarante/Declarer: Qualifica/Position:								
Comunicazioni di cui all'art. 2.6.4, commi 1, lettera a), e 2, nonché obbligazioni convertibili/ Disclosure of transactions referred to in Article 2.6.4, paragraphs 1(a) and 2, and in convertible bonds								
Data /Date	Operazione /Transaction ¹	Strumento finanziario/Financial instrument ²	Cod Isin/ Isin Code	Quantità/ Quantity	Prezzo unitario/ Unit price	Controvalore/Value	Fonte/ Source ³	
Sub-TOTALE (A)⁴								

* Il Filing model sarà disponibile sul NIS (Network Information System).

** Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale o di periodo.

¹ Indicare la tipologia di operazione: / Indicate the type of transaction:

- A = acquisto / purchase
- V = vendita / sale
- S = sottoscrizione / subscription
- O = altro, in tale caso specificare / other, in which case specify

² Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione: / Indicate the financial instrument involved in the transaction:

- AZO = azioni ordinarie / ordinary shares
 - AZP = azioni privilegiate / preference shares
 - AZR = azioni di risparmio / savings shares
 - OBCV = obbligazioni convertibili / convertible bonds
 - O = altra, in tal caso specificare lo strumento / Other, in which case specify
- Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare in denominazione della società. / In the case of transactions involving financial instruments issued by subsidiaries, give the name of the company.

³ Indicare l'origine dell'operazione: / Indicate the origin of the transaction:

- transazione sul mercato: / market transaction
- transazione fuori mercato: / off-market transaction
- conversione di obbligazioni convertibili: / conversion of convertible bonds
- esercizio warrant: / exercise of warrants
- esercizio strumento derivati: / exercise of derivatives
- esercizio covered warrant: / exercise of covered warrants
- altro, in tal caso specificare: / other, in which case specify

⁴ Indica il controvalore complessivo delle operazioni elencate nel modulo. / Indicate the total value of the transactions included in the form:

Data di entrata in vigore: 21-06-2004

ISTRBIT74_2_21_06_2004 SENZA EVID.DOC

Comunicazioni di cui all'art. 2.6.4, comma 1, lettera b) e c) Disclosure of transactions referred to in Article 2.6.4, paragraphs 1(b) and 1(c)												
Data Date	Operazione Transaction ^v	Strumento finanziario Financial Instrument ^{vi}	Categoria Category ^{vii}	Cod Isin Isin Code	Strumento finanziario sottostante Underlying financial instruments ^{viii}	Investimento Disinvestimento effettivo Actual investment/ disinvestment ^{ix}			Investimento Disinvestimento potenziale (nozionale) (notional) invest- ment disinvestment ^x			Condiz- ioni Features ^{xi}
						Quantità Quantity	Prezzo Price	Controv. Value	Quantità Quantity	Prezzo Price	Controv. Value	
									Sub-TOTALE (B) ^x			
									TOTALE (A) + (B)			

v Indicare la tipologia di operazione: / Indicate the type of transactions.

A = acquisto / purchase

V = vendita / sale

O = altro, in tale caso specificare / other, in which case specify

vi Indicare la tipologia di strumento derivato: / Indicate the type of derivative.

W = warrant / warrant

OPZ = opzione / option

PR = premio / traditional option contract

CW = covered warrant / covered warrant

O = altro, in tal caso specificare / other, in which case specify

vii Indicare la categoria di strumento derivato: / Indicate the category of derivative.

C = call / call

P = put / put

O = altro, in tal caso specificare / other, in which case specify

viii Indicare lo strumento finanziario sottostante: / Indicate the underlying financial instrument.

ix Specificare le principali condizioni dello strumento (tra cui almeno strike, scadenza, multiple): / Specify the main features of the instrument (at least the strike maturity and multiple)

x Indica il controvalore complessivo delle operazioni riportate nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale. / Indicate the total value of the transactions included in the form, calculated using the notional value.

Data di entrata in vigore: 21.06.2004

ISTRIBIT74_2_21_06_2004 SENZA EVID.DOC